



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO EST TICINO



APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 30/04/2013
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 27/11/2025

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2 - Finalità</i>	3
<i>Art. 3 - Modalità di svolgimento</i>	3
<i>Art. 4 - Requisiti di ammissione</i>	4
<i>Art. 5 - Programmazione</i>	4
<i>Art. 6 - Posteggi</i>	5
<i>Art. 7 - Partecipazione e criteri di assegnazione</i>	5
<i>Art. 8 - Concessioni</i>	5
<i>Art. 9 - Norme di comportamento ed uso degli spazi</i>	5
<i>Art. 10 - Divieti per i singoli partecipanti</i>	6
<i>Art. 11 - Danni a terzi</i>	6
<i>Art. 12 - Esclusione</i>	6
<i>Art. 13 - Disposizioni finali</i>	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento definisce le modalità di partecipazione al “Mercato contadino Est Ticino” istituito e disciplinato secondo quanto previsto dal D.L. 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Il mercato contadino si contraddistingue grazie ad un marchio registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - classe nr.35, consistente nella dicitura “MERCATO CONTADINO” in carattere calibri di colore verde, “EST TICINO” in carattere calibri di colore rosso, inserita in un cerchio dal bordo verde con lo sfondo bianco, all’interno del quale è rappresentata una cassetta di colore legno beige ombreggiata, contenente foglie di insalata di colore verde, arancia di colore arancione, mela di colore verde chiaro, banana di colore giallo, melanzana di colore viola, carota di colore arancione e verza di colore verde scuro;
- Il presente regolamento contiene i criteri per la partecipazione al mercato fino a nuova o diversa disciplina;
- L’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

Art. 2 - Finalità

Il mercato ha lo scopo di:

- Promuovere la conoscenza delle produzioni locali;
- Stimolare l’avvicinamento tra il mondo della produzione e quello del consumo;
- Aumentare le opportunità di commercializzazione anche per le piccole produzioni e per i piccoli produttori che, con l’eliminazione dei passaggi intermedi, si assicurano guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi, più frequenti e in giorni stabiliti;
- Garantire al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più freschi e quindi più durevoli;
- Aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così sulla diffusione di buone pratiche alimentari;
- Creare maggiore coinvolgimento tra ente pubblico e operatori privati singoli ed associati;
- Promuovere la socialità, l’animazione e la rivitalizzazione del territorio

Art. 3 - Modalità di svolgimento

- Il mercato dei produttori agricoli denominato “Mercato contadino Est Ticino” si svolge presso l’area di Piazza Beretta nel comune di Corbetta, a cadenza settimanale nella giornata di sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- Il “Mercato contadino Est Ticino” potrà svolgersi anche in altra area qualora dovessero emergere esigenze di viabilità, sicurezza e opportunità, sentita l’Amministrazione Comunale;
- All’interno del Mercato contadino Est Ticino è possibile:

- l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Realizzare attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

- Al mercato possono partecipare prioritariamente i produttori agricoli, le cooperative, i consorzi aventi sede nell'ambito territoriale dell'Est Ticino che siano autorizzati alla vendita al pubblico e commercializzino prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalle proprie produzioni o da altre aziende agricole, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, comprovandone la tracciabilità e che si distinguono in primis per territorialità, qualità delle produzioni, tipicità, trasparenza del prezzo, rispetto della salubrità, ecosostenibilità e tracciabilità del processo produttivo;
- Potranno comunque partecipare al mercato produttori agricoli, cooperative e consorzi aventi sede nell'ambito territoriale della regione o nei territori limitrofi e che garantiscano la produzione a KM 0 nonché i requisiti su indicati;
- L'individuazione di queste caratteristiche avverrà per autocertificazione da parte dei produttori;
- I soggetti singoli o associati che intendono partecipare al mercato devono essere iscritti nel Registro delle imprese di cui all' art. 8 della Legge 29.12.1993 nr. 580 ed essere in possesso dei titoli e dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compresa la notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti;
- Tutti gli operatori devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare la documentazione igienico-sanitaria prevista, ad ogni richiesta degli Enti competenti;
- Ogni operatore è responsabile del rispetto della normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico-sanitario.

Art. 5 - Programmazione

L'organizzazione e la gestione del Mercato contadino Est Ticino sono affidati al Servizio SUAP del Comune di Corbetta ed al Soggetto Coordinatore individuato attraverso avviso pubblico e si occuperanno di:

- Redigere piano operativo di svolgimento del mercato;
- Provvedere all'allestimento e organizzazione del mercato secondo le vigenti norme e la programmazione definita dal Comune di Corbetta;
- Gestire l'individuazione dei produttori partecipanti sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, assegnando, conseguentemente i relativi posteggi;
- Tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del mercato;

- Evidenziare particolari anomalie riscontrabili dalle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi;
- Provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti;
- Organizzare incontri periodici di confronto, organizzazione, promozione e programmazione;
- Risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme.

Art. 6 - Posteggi

- Il Mercato contadino Est Ticino si svolge con un numero di posteggi massimo di 10 di dimensioni 3x3. Il numero di posteggi può essere modificato in corso d'opera compatibilmente con l'area disponibile;
- Sono comunque ammesse al mercato tutte le produzioni locali;
- I posteggi potranno essere dotati di allaccio alla rete elettrica.

Art. 7 - Partecipazione e criteri di assegnazione

- Le richieste di partecipazione al Mercato contadino Est Ticino, formulate come indicato nell'allegato Modello "A", devono essere inoltrate attraverso il Soggetto Coordinatore al Servizio SUAP del Comune di Corbetta che ne curerà il seguito.
- L'assegnazione dei posteggi avviene in base ai criteri sotto riportati in ordine di priorità:
 - Appartenenza dell'azienda all'ambito territoriale del magentino/abbiatense ed Est Ticino;
 - Modalità di coltivazione sostenibile;
 - Capacità di avere prodotti su tutto l'arco dell'anno, o per periodi più lunghi possibili;
 - Economicità dell'offerta;
 - Produttori agricoli, cooperative e consorzi aventi sede nell'ambito territoriale della regione o nei territori limitrofi e che garantiscano la produzione a KM 0.

Art. 8 - Concessioni

La partecipazione al Mercato contadino Est Ticino comporta il pagamento del canone unico patrimoniale.

Art. 9 - Norme di comportamento ed uso degli spazi

Il titolare del banco deve garantire:

- Cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione del prodotto, sia per favorire una corretta informazione per il consumatore;
- Vendita esclusiva di prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- Rispetto delle norme vigenti;
- Prevalenza di prodotti della propria azienda;
- Prezzi chiari e ben esposti;

- Presenza di etichette corrette, che indichino il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice nonché facilitino la comprensione del prodotto;
- Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.

Art. 10 - Divieti per i singoli partecipanti

- E' vietato ingombrare le aree destinate con merci, imballaggi e automezzi prima o dopo l'orario di mercato;
- E' vietato abbandonare rifiuti;
- Non è consentito l'uso di amplificazione e diffusione sonora.

Art. 11 - Danni a terzi

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o cose, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

Art. 12 - Esclusione

Saranno esclusi dalla partecipazione al mercato tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il contenuto del presente regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che potranno emergere.